CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **8**
Del **21/02/2020**

COPIA
Reg. Gen. N. **79**

SERVIZIO LL.PP.

OGGETTO : LAVORI DI "AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA SITA IN VIA A. MANZONI FRAZ. TAVERNA". C.U.P.: H88E18000050002 - CIG: 778789456F
REVOCA AGGIUDICAZIONE.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Febbraio, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 15/04/2019 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 04/05/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto N. 15 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del servizio Lavori Pubblici, emesso dal Sindaco in data 18/11/2019;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale sta avviando la programmazione dell'intero sistema scolastico presente sul territorio comunale, finalizzata sia alla ristrutturazione dei complessi edilizi, sia alla ristrutturazione del sistema didattico con la razionalizzazione della popolazione scolastica all'interno degli ambiti definiti dalle relative circoscrizioni;
- nell'ambito di questi obiettivi, si è constatata la necessità di accorpare le aule della scuola materna della frazione di Pianette all'edificio della scuola materna di Taverna;

Vista la Determinazione dell'Ufficio del Piano e Programmazione OO.PP. n. 4 del 13/06/2016 con la quale si affidava l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto in parola all'arch. Marcello D'Amico;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 105 del 03/08/2016 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'ampliamento dell'edificio della scuola materna della

frazione di Taverna, redatto dal tecnico incaricato arch. Marcello D'Amico, per l'importo complessivo di € 70.045,80;

Visto il Decreto n. 9989 del 13/09/2017 con il quale la Regione Calabria ha concesso per l'opera in parola un contributo di € 60.000,00 a valere sui fondi della Legge 23/96 “Norme per l'edilizia scolastica”;

Considerato che a seguito dei successivi incontri tenutisi con il Dirigente Scolastico dell'istituzione in parola, anche in conseguenza della procedura di valutazione richiesta dalla Regione Calabria, è emersa la necessità di ampliare ulteriormente l'edificio esistente rispetto alle previsioni originarie, in conseguenza dell'incremento delle richieste d'iscrizione della popolazione scolastica;

Vista la nota prot. 2074 del 26/01/2018 con la quale l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione Calabria di accorpare al finanziamento concesso con il sopracitato Decreto n. 9989 del 13/09/2017, con il Decreto n. 11292 del 12/10/2017 di € 181.689,36 destinato ad interventi di manutenzione su varie scuole, ma che non può essere utilizzato in quanto destinato ad edifici non ancora adeguati sismicamente e/o oggetto già di altro finanziamento;

Vista la nota prot. 58898 del 19/02/2018 con la quale la Regione Calabria ha autorizzato l'accorpamento dei due finanziamenti assentiti con i Decreti n. 9989/2017 (€ 60.000,00) e n.11292/2017 (€ 181.689,36) per la realizzazione di un unico intervento sull'edificio scolastico ospitante la scuola dell'Infanzia di Via Manzoni;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 38 del 27/02/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica rimodulato dei lavori di “*Ampliamento dell'edificio della scuola materna della frazione Taverna*”, redatto dal tecnico incarica arch. Marcello D'Amico cui importo complessivo stimato ammonta ad € 241.689,36; CUP: H88E18000050002;

Vista la nota prot. 251155 del 31/07/2017, acquisita all'Ente in data 04/08/2017 prot.15596, con la quale Regione Calabria ha comunicato l'opportunità e la necessità di prevedere eventuali lavori di adeguamento sismico sulla struttura esistente;

Vista la Deliberazione di G. C. n. 244 del 20/12/2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “*Ampliamento Scuola dell'Infanzia sita in Via Manzoni frazione Taverna, nel comune di Montalto Uffugo*”, redatto dal tecnico arch. Marcello D'Amico, acquisito all'Ente con prot. n° 18293 del 07/08/2018 e successive integrazioni trasmesse con Prot.30158 del 22/11/2018, che presenta il costo complessivo di € 259.689,36, di cui € 202.559,46 per lavori ed € 5.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso CUP: H88E18000050002;

Visto l'Atto di Convenzione rep. 3869 del 16/01/2018 trasmesso dalla Regione Calabria a mezzo pec con nota prot. 35625 del 29/01/2019 ed acquisito all'Ente con prot. 2419 del 31/01/2019, nel quale è previsto tra l'altro la revoca del finanziamento qualora non si provvedesse all'affidamento dei lavori entro 120 giorni dalla sottoscrizione della stessa;

Rilevato che l'intervento in oggetto è stato inserito nella Programmazione delle Opere Pubbliche 2019-2021, nell'anno 2019, per l'importo di € 259.689,36, con copertura finanziaria per € 241.689,36 con finanziamento concesso dalla Regione Calabria imputato sul Bilancio di Previsione 2019/2021 annualità 2019 al Cap. 1600/9 e per € 18.000,00 con fondi comunali in conto residui sul Cap. 297 del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018;

Vista la Determinazione del Servizio LL.PP. n. 9 del 08/02/2019 di approvazione del Bando, Disciplinare di gara e indizione dell'appalto ai fini dell'esecuzione dei lavori mediante pubblico incanto a procedura aperta ai sensi dell'articolo dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 comma 1 e 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: 778789456F;

Vista la determinazione del Servizio LL.PP. n. 30 del 05/07/2019 con la quale, ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016, l'appalto dei lavori di “*Ampliamento Scuola dell'infanzia sita in via A. Manzoni Fraz. Taverna*” C.I.G.: 778789456F venivano aggiudicati all'impresa [OMISSIS…] con sede in Via

[OMISSIS…] - [OMISSIS…] - [OMISSIS…] [OMISSIS…] C.F. e P.Iva [OMISSIS…], con il ribasso del 20% sul tempo contrattuale corrispondente a 144 giorni e con il ribasso del 7% sul prezzo, per un importo complessivo di € 194.080,30 oltre IVA al 10%, di cui € 188.380,30 per lavori ed € 5.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Preso atto che con la sopra citata Determinazione del Servizio LL.PP. n. 30 del 05/07/2019 si è proceduto alla sola aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico [OMISSIS…], rinviandone l'efficacia, ai sensi ai sensi dell'art. dell'art. 32 comma 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

Considerato che

- nell'ambito del procedimento di verifica dei requisiti è stata richiesta agli Enti competenti la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. in capo all'operatore economico [OMISSIS…] e con prot. n. "PR_CSUTG_Ingresso_0070394_20190712" del 12/07/2019, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), il competente Servizio LL.PP. ha formulato la richiesta di informativa;
- la Prefettura di Cosenza con nota prot. 87057 del 20/09/2019, acquisita all'Ente in pari data con prot. 21028, ha comunicato l'emissione del provvedimento di interdizione, ai sensi degli artt. 84 comma 4 e 91 del D.L.gs. n. 159/2011, nei confronti dell'operatore [OMISSIS…];
- con nota prot. 21453 del 26/09/2019, è stato notificato all'operatore economico l'avvio del procedimento per l'emissione della determinazione di revoca dell'aggiudicazione non efficace, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90, venendo a mancare in capo all'operatore economico i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- in data 02/10/2019 è stato notificato al Comune di Montalto Uffugo il ricorso presentato dall'impresa [OMISSIS…] al TAR Calabria per l'annullamento dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Cosenza e degli atti di revoca emessi e/o incorso di emissione da parte delle stazioni appaltanti;
- il provvedimento prefettizio di interdizione è stato prima sospeso con decreto monocratico del TAR n. 405/2019 "*fino al 23/10/2019 ai soli fini del mantenimento delle attività contrattuali in corso*" e poi con ordinanza cautelare TAR n. 428/2019 fino 20/11/2019 ed infine con ordinanza cautelare n. 484/2019 il TAR Calabria ha accolto l'istanza di sospensiva del provvedimento interdittivo "*nei limiti del riesame*";
- l'ordinanza cautelare TAR Calabria n. 484/2019 è stata impugnata dall'Avvocatura dello Stato davanti al Consiglio di Stato, il quale ha ripristinato l'efficacia dell'interdittiva con ordinanza cautelare n. 699/2020 recante il seguente dispositivo *"… accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 474/2020) e per l'effetto, in integrale riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza di sospensione proposta in primo grado*";

Vista la Deliberazione di G.C. n. 143 del 29/10/2019 con la quale l'Amministrazione Comunale ha conferito un incarico per la redazione di un parere legale "pro veritate" in considerazione della complessa situazione venutasi a determinare a seguito del procedimento di opposizione alla sopra ciatata misura interdittiva;

Tenuto conto che il contratto con l'impresa [OMISSIS…] non è stato ancora stipulato non essendo stata ancora disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, né è avvenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza;

Richiamato l'art 94 del D.Lgs. n. 159/2011, rubricato "Effetti delle informazioni del prefetto", a norma del quale: "*1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6, nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni. 2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una*

causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.";

Dato atto, con riguardo alla previsione contenuta nell'art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, che la stessa trova applicazione nell'ipotesi prevista dal comma 2 della medesima disposizione, ossia qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art 84, comma 4, ed all'art 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, sussistendo viceversa, nell'ipotesi contemplata dal comma 1, un divieto di stipulazione del contratto;

G il costante orientamento espresso dal giudice amministrativo (*ex multis: TAR Lombardia n. 01168/2016; Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2015, n. 1292*), secondo cui in presenza di un'informativa che accerta il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata, non residua in capo all'organismo committente alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, derivandone che "*ogni successiva statuizione della stazione appaltante si configura dovuta e vincolata a fronte del giudizio di disvalore dell'impresa*", tanto che il provvedimento di revoca "*non deve essere corredato da alcuna specifica motivazione", salvo la diversa ipotesi, del tutto eccezionale "in cui a fronte dell'esecuzione di gran parte delle prestazioni e del pagamento dei corrispettivi dovuti, venga riconosciuto prevalente l'interesse alla conclusione della commessa con l'originario affidatario*";

Richiamata la stratificata giurisprudenza secondo cui in presenza di un'interdittiva antimafia, la revoca dell'aggiudicazione è un provvedimento da adottare con urgenza, da motivare sulla sola base dell'interdittiva e, quale atto vincolato, non necessitante della previa comunicazione di avvio del procedimento (*cfr. ex plurimis TAR Torino, sez. I, 16/01/2019, n. 58*);

Considerato che in ragione del provvedimento adottato dal Prefetto di Cosenza, prot. n. 87057 del 20/09/2019, ai sensi del richiamato art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 ed alla luce dei precitati orientamenti giurisprudenziali, è fatto divieto all'Ente di procedere alla stipulazione del contratto e al conseguente affidamento del lavoro di che trattasi alla società destinataria dell'informazione interdittiva antimafia;

Evidenziato:

- che con riguardo al disposto dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, la relativa disciplina risulta parimenti riferita all'ipotesi di completamento ovvero di prosecuzione dell'esecuzione di un contratto già stipulato;
- che in ogni caso, come evidenziato dal giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016, cit.) *"[…] in presenza di un'informativa interdittiva la stazione appaltante non è tenuta ad attendere l'esito di ulteriori misure, eventualmente disposte dal Prefetto competente per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90. Del resto, sia l'art. 32 cit., sia l'art. 92, comma 2 bis, del D. L.vo n. 159/2011 […] non prevedono che le determinazioni delle stazioni appaltanti, successive all'interdittiva, siano in qualche modo subordinate alle decisioni del Prefetto sulla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa*";

Richiamato, con riguardo al disposto dell'art 7 della legge 241 del 1990, l'orientamento del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 01168/2016, cit.) secondo cui: *"…..la prevalente giurisprudenza, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, evidenzia che non è configurabile alcuna necessità del previo intervento della comunicazione di avvio del procedimento in occasione dell'emissione di provvedimenti relativi alle informative prefettizie, poiché nella specie si tratta di*

procedimenti in materia di tutela antimafia, come tali caratterizzati intrinsecamente da riservatezza ed urgenza (cfr., tra le tante, T.A.R. Torino, sez. I, 16.01.2019, n. 58, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 703; T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 07.03.2012 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. VI, 29.2.2008 n. 756; Consiglio di Stato, Sez. V, 12.6.2007 n. 3126 e 28.2.2006 n. 851)……";

Visto il parere "pro veritate" trasmesso a mezzo pec del 17/02/2020 dal legale incaricato ed acquisito all'Ente con prot. 1029 del 18/02/2020;

Rilevato altresì che dalle verifiche eseguite ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. in capo all'operatore economico [OMISSIS…] è emersa la perdita e comunque l'insanabile soluzione di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ex art. 83, comma 1 del D.L.gs 50/2016, scaturita dal diniego di rinnovo dell'attestazione SOA n. [OMISSIS…] con scadenza intermedia 26/06/219, giusto quanto comunicato dalla Società di attestazione con nota del 13/11/2019, acquisita all'Ente in pari data con prot. 25452;

Ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per procedere alla revoca dell'aggiudicazione, non efficace, disposta ai sensi dell'art. 32 c.5 del D.Lgs. 50/2016, con la determinazione del Servizio LL.PP. n. 30 del 05/07/2019 reg. gen. n. 524, in ragione della sopravvenuta trasmissione da parte della Prefettura _ UTG di Cosenza dell'informazione interdittiva antimafia prot. n. 87057 del 20/09/2019, la cui efficacia è stata ripristinata con ordinanza cautelare n. 699/2020 del Consiglio di Stato e costituisce, ai sensi del menzionato art. 94, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, motivo ostativo alla stipulazione del contratto di appalto con l'impresa interessata;

Ritenuto altresì che la circostanza dell'avvenuto diniego della richiesta di aggiornamento della SOA e conseguentemente la perdita e la soluzione di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ex art. 83, comma 1 del D.L.gs 50/2016, costituiscano comunque motivo di esclusione della procedura (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato Ad. Plen. N. 8/2015);

Richiamato l'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, che così dispone: "*Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte*";

Ritenuto di rinviare a successivo, separato provvedimento, le determinazioni in merito all'affidamento del contratto in oggetto conseguenti all'odierna revoca, a seguito di scorrimento della graduatoria;

Richiamato l'art. 93, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, che dispone che la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione anche nel caso in cui la stessa sia dovuta all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del n. 159/2011;

Preso atto, alla luce delle precitate disposizioni normative, che si rende necessario procedere all'incameramento della garanzia provvisoria presentata dall'impresa [OMISSIS…], fatto salvo l'eventuale maggior danno, ivi inclusi i maggiori costi sopportati dall'Amministrazione per la nuova aggiudicazione dei lavori;

Considerato che la Regione Calabria rot. SIAR n. 394006 del 14/11/2019, acquisita all'Ente con prot. 25559 del 14/11/2019, comunicava l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, atteso il notevole ritardo accumulato, rispetto ai termini fissati dalla Convenzione di finanziamento, a pena di revoca dello stesso;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 159/2011;

Tanto premesso;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente Determinazione;
2. **Di prendere** atto dell'informativa interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Cosenza, ai sensi degli artt. 84 comma 4 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nei confronti dell'impresa [OMISSIS…] con sede in Via [OMISSIS…] - [OMISSIS…] - [OMISSIS…] [OMISSIS…] [OMISSIS…] C.F. e P.Iva [OMISSIS…], comunicata dalla Prefettura con nota prot. n. 87057 del 20/09/2019, acquisita al protocollo comunale al n. 21028 del 23/09/2019;
3. **Di revocare** l'aggiudicazione, non efficace, dei lavori di "*Ampliamento Scuola dell'infanzia sita in via A. Manzoni Fraz. Taverna*" C.U.P.: H88E18000050002; CIG: 778789456F, disposta con determinazione del Servizio LL.PP. n. 30 del 05/07/2019 reg. gen. n. 524, a favore dell'impresa [OMISSIS…] con sede in Via [OMISSIS…] - [OMISSIS…] - [OMISSIS…] [OMISSIS…] [OMISSIS…] C.F. e P.Iva [OMISSIS…], in conseguenza della sopravvenuta informativa antimafia, sopra citata, e in virtù della perdita e della soluzione di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara ex art. 83, comma 1 del D.L.gs 50/2016;
4. **Di rinviare** a successivo, separato provvedimento, le determinazioni in merito all'affidamento del contratto in oggetto conseguenti all'odierna revoca, a seguito di scorrimento della graduatoria;
5. **Di procedere**, ad intervenuta esecutività del presente atto:
   - alla comunicazione del presente provvedimento all'impresa [OMISSIS…];
   - all'incameramento della cauzione provvisoria presentata dall'impresa ai [OMISSIS…] sensi dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
   - alla comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza - Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica;
6. **Di dare atto** che alla spesa complessiva dell'opera si farà fronte con il finanziamento di € 241.689,36 concesso dalla Regione Calabria, giusta nota prot. 58898 del 19/02/2018 con la quale la Regione Calabria ha autorizzato l'accorpamento dei due finanziamenti assentiti con i Decreti n. 9989/2017 (€ 60.000,00) e n. 11292/2017 (€ 181.689,36), imputato sul Bilancio di Previsione 2019/2021 annualità 2019 al Cap. 1600/9 e con fondi comunali imputati in conto residui sul Cap. 297 del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2018;
7. **Ritenuto** che sussistono i presupposti di cui all'art. .52 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 196/2003 e (degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016), a tutela dei diritti e della dignità delle parti interessate, demanda alla Segreteria Generale di procedere all'oscuramento delle generalità del [OMISSIS…].
8. **Di dare atto** che la presente determina:
   - va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso il settore Lavori Pubblici;
   - va trasmessa al settore Finanziario _ Contabile per quanto di competenza e il successivo inoltro alla Segreteria Generale per la numerazione nel registro generale delle determinazioni e la pubblicazione all'albo pretorio on-line per 15 giorni;
   - è sottoposta alle disposizione di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **20/02/2020**

Il responsabile del Procedimento
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

Il responsabile del Servizio
f.to ING. MASSIMILIANO COSTANZO

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

Dalla residenza municipale, **21/02/2020**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale N. **79** del: **21/02/2020**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.